COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 APRILE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 369

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LA LOGGIA ed altri: Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni in materia tributaria (2809) 369

PRESIDENTE 369, 370, 371

SANTAGATI 370

Votazione segreta:

PRESIDENTE 371

La seduta comincia alle 9,30.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19 del regolamento, per la seduta odierna i deputati Giovannini, Cesarino Niccolai e Giovanni Pellicani sono sostituiti rispettivamente dai deputati Flamigni, Gastone e Triva.

Discussione della proposta di legge La Loggia ed altri: Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni in materia tributaria (2809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Loggia, Ciampaglia, Raffaelli, Prandini e Cesaroni: « Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria ».

Sulla proposta di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, debbo anzitutto ricordare che la Commissione, attraverso il suo Ufficio di presidenza e successivamente con l'adesione di tutti i gruppi, ha chiesto la sede legislativa per la proposta di legge n. 2809, firmata appunto da tutti i membri dell'Ufficio di presidenza.

La proposta di legge in esame contiene una norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Come ebbi già occasione di dire durante l'esame in sede referente, sono nati dei dubbi interpretativi circa i rapporti tra le disposizioni contemplate nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che esentava da qualsiasi tributo indiretto gli atti relativi al processo di lavoro, e la norma contenuta appunto nell'articolo 42 del citato de-

creto, concernente la disciplina delle agevolazioni in materia tributaria. Tali dubbi interpretativi sono apparsi particolarmente gravi, perché sono stati sollevati nelle sedi giudiziarie e presso gli uffici fiscali.

In effetti il Ministero delle finanze, interpretando correttamente le due norme anche in rapporto alle regole generali, riteneva che si potesse agevolmente adottare l'interpretazione che la norma dell'articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica non avesse minimamente inteso abrogare il disposto dell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. In proposito era stata già predisposta una circolare di carattere interpretativo. Noi però abbiamo ritenuto opportuno che la materia fosse chiarita attraverso una norma di interpretazione autentica della legge, ad evitare che la circolare fosse accolta da alcuni, disattesa da altri. È ovvio, infatti, che la circolare non può avere valore vincolante: lo ha per gli uffici finanziari, che dipendono dal Ministero delle finanze, ma non certamente per la magistratura, che è interessata e coinvolta in primo piano dai problemi di carattere interpretativo.

Per queste ragioni è stata formulata una proposta di legge, che consta di un articolo unico.

La Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1) sostituire le parole « 11 agosto 1973, n. 535 » con le altre « 11 agosto 1973, n. 533 »;

2) aggiungere il seguente comma: « La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

La prima modifica si riferisce ad un errore di stampa.

Quanto alla seconda modifica suggerita, la esplicita dichiarazione della natura interpretativa della proposta di legge elimina ogni ulteriore possibile difficoltà. È stato rilevato infatti che le parole « si applica » avrebbero potuto essere interpretate come aventi valore innovativo, anche se nella relazione è dichiarato espressamente che noi volevamo dare alla norma un carattere di mera interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica sulle agevolazioni tributarie.

Credo che la formula suggerita dalla Commissione Giustizia sia opportuna e accoglibile. È una formula che evita di dire che la legge è retroattiva, ma l'efficacia a far data 1° gennaio 1974 viene ugualmente conseguita eliminando nel contempo ogni dubbio di interpretazione.

Detto questo, non mi resta che invitarvi ad approvare la proposta di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Sono d'accordo per quanto riguarda la proposta di legge; anzi, mi dispiace di non essere stato presente nella riunione dell'Ufficio di presidenza nella quale si parlò di questo argomento, e di non aver potuto dare anche la mia adesione.

Vorrei sottolineare per l'avvenire che anche quando qualche componente manca materialmente alle riunioni dell'Ufficio di presidenza esteso ai rappresentanti dei gruppi, ci sono degli strumenti protocollari per effettuare certe comunicazioni, sia attraverso i gruppi, sia attraverso altri punti di riferimento, sia infine con la possibilità del contatto diretto o con il recapito qui a Roma.

PRESIDENTE. L'orientamento fu che la proposta di legge dovesse essere firmata dai membri dell'Ufficio di presidenza eletti e non anche dai rappresentanti dei gruppi. Non c'è infatti la firma di rappresentanti di altri gruppi.

SANTAGATI. Se ne è parlato in termini politici e non in termini procedurali: è chiaro che la democrazia cristiana è rappresentata dalla autorevole firma del Presidente, mentre il mio gruppo non è rappresentato. Ora, essendo io capogruppo in questa Commissione, avrei potuto essere avvertito in qualche modo. Ripeto che mi riferisco all'avvenire, perché per il presente sono perfettamente d'accordo sul testo che è stato elaborato.

Vorrei soltanto esprimere un mio punto di vista: non so quanto il comma aggiuntivo suggerito dalla Commissione Giustizia semplifichi o complichi le cose. Infatti il titolo di per sé stesso sta a significare che si tratta di una legge interpretativa.

Se io fossi un magistrato, avrei guardato con maggiore serenità la norma senza il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione Giustizia. Il secondo comma infatti o è inutile – e in questo caso è meglio non inserirlo nella legge – oppure può avere un valore diverso, direi *a contrariis*. In altri termini, il secondo comma potrebbe dare la possibilità di aprire un diverso spazio interpretativo al magistrato. Comunque, i colleghi della Commissione Giustizia sono più esperti di noi, per

cui, pur con le riserve espresse, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 535 ».

La Commissione Giustizia, nell'esprimere il suo parere favorevole, ha suggerito i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: 11 agosto 1973, n. 535, *con le altre:* 11 agosto 1973, n. 533;

Aggiungere il seguente comma: « La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Pongo in votazione il primo emendamento suggerito dalla Commissione Giustizia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento suggerito dalla Commissione Giustizia.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta, pertanto, così formulato:

ARTICOLO UNICO.

« L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge LA LOGGIA ed altri: « Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni in materia tributaria » (2809).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Achilli, Borghi, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Dal Sasso, Frau, Flamigni, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Gastone, Pandolfi, Pascariello, Triva, Postal, Prandini, Raffaelli, Santagati, Sanza, Sgarlata, Sinesio, Spinelli, Vespignani e Vicentini.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO